



# CITTA' DI ENNA

Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica

## VERBALE DI RIAPERTURA GARA TELEMATICA

Il giorno 11-03-2019 alle ore 10.00 in Enna, presso l'Ufficio Gare e Appalti, sito al piano terra dell'edificio di Piazza Coppola, viene riaperta la gara telematica inerente la Procedura aperta per i lavori di:  
**"Riqualificazione e ristrutturazione di spazi e immobili pubblici destinati ad attività sportive dell'Area Pisciotto sita nel Comune di Enna. - CIG: 772916116F CUP: E77J17000070006"**

Il seggio di gara è composto dai signori:

Ing. Venerando Russo – Presidente

Giuseppa Loredana Barbagallo – Segretaria verbalizzante

Luigi Milazzotto - teste

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1554/A2 dell'11.12.2018, venne approvato il progetto, autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara di cui in oggetto ed indetta procedura aperta da esperirsi con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 60 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., da gestire interamente tramite piattaforma telematica per l'importo complessivo dell'appalto di € 452.785,24 così composto:

- lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 433.440,99 di cui € 73.625,41 per manodopera
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.344,25

- il bando, il disciplinare e tutti gli atti amministrativi e tecnici sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente alla sezione "Gare e Appalti/Gare e Procedure in corso", nonché all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma telematica per la gestione delle gare [www.enna.acquistitelematici.it](http://www.enna.acquistitelematici.it) ;

- le buste telematiche dovevano pervenire entro le ore 9.00 del 04.02.2019;

- entro il termine di cui sopra sono state ricevute sulla piattaforma web [www.enna.acquistitelematici.it](http://www.enna.acquistitelematici.it) n. 66 buste telematiche;

- la gara è stata esperita nei giorni 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 15 febbraio 2019 e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione in favore dell'IMPRESA GI.ELLE.ESSE S.R.L. - Piazza Pirandello, 10 - 92100 Agrigento

- C.F. e P.I. n. 02324790845 che ha offerto il ribasso del 38,1857% sull'importo dell'appalto e pertanto per l'importo netto escluso IVA di € 267.928,51 oltre ad € 19.344,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- giusta verbale dell'8.02.2019, l'ATI TOSCANO SALVATORE / NICOLOSI CARMELO (busta n. 32) è stata esclusa per le seguenti motivazioni:

*"in quanto, nell'impegno a costituirsi in ATI le imprese dichiarano la suddivisione delle quote come segue:*

TOSCANO SALVATORE: OG1 AL 100%





# CITTA' DI ENNA

Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica

NICOLOSI CARMELO: OS6 AL 100%

*e inoltre dichiarano di volere subappaltare la Cat. OG11 "nei limiti di legge"; considerato che nessuna delle due imprese possiede la Cat. OG11 è desumibile in modo certo che vogliano subappaltarla al 100%. Tale possibilità non è consentita in quanto la categoria OG11 rientra tra le cosiddette SIOS – opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica – di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.2016 e, pertanto, la stessa può essere subappaltata non oltre il 30%, fermo rimanendo il possesso della medesima categoria per poter eseguire il rimanente 70%.”;*

- con mail pec pervenuta in data 19.02.2019 l'Impresa Toscano Salvatore, capogruppo dell'ATI Toscano Salvatore / Nicolosi Carmelo, in riscontro alla comunicazione di esclusione del 15.02.2019, effettuata ai sensi dell'art. 76 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ha fatto pervenire istanza di riammissione alla gara in quanto contesta che le motivazioni che hanno portato all'esclusione stessa non sono rispondenti a quanto le imprese hanno dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, in particolare, fa rilevare che: “ *per mero errore indotto dal modello utilizzato, non si fa riferimento alla cat. OG11, in contrasto con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda la Cat. OG11 essendo l'importo inferiore ai 150.000,00 euro, l'Impresa Toscano Salvatore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Si chiede pertanto la riammissione alla procedura in oggetto e l'eventuale avvio della procedura di soccorso istruttorio per eventuali carenze documentali dell'impegno a costituire ATI*”;

- tale comunicazione veniva riscontrata da questa Stazione Appaltante con nota pec del 25.02.2019, con la quale veniva confermata l'esclusione e non accolta l'istanza di riammissione;

- in data 26.02.2019 l'Impresa Toscano Salvatore trasmetteva mailpec, adducendo ulteriori motivi di contestazione e allegava n. 3 Certificati di Esecuzione Lavori, ribadendo la richiesta di immediata riammissione in gara;

- alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno procedere alla riapertura della gara al fine di riesaminare la documentazione prodotta dall'ATI in sede di partecipazione alla gara per l'eventuale correzione di errori materiali presenti nel verbale di gara dell'8.02.2019;

- a tal fine, con avviso del 4.03.2019 è stata disposta la riapertura della gara per le ore 9.00 di oggi, disponendo, altresì, la pubblicazione dello stesso avviso nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione “Gare e Appalti”/“Avvisi pubblici” e sulla piattaforma per la gestione delle gare telematiche [www.enna.acquistitelematici.it](http://www.enna.acquistitelematici.it).

Tutto ciò premesso, il Presidente riapre la gara, in seduta pubblica, e procede al riesame della documentazione contenuta nella busta telematica dell'ATI Toscano Salvatore / Nicolosi Carmelo, rilevando e facendo pubblicamente rilevare quanto segue:





# CITTA' DI ENNA

## Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica

- Nella dichiarazione di impegno a costituire l'ATI le imprese dichiarano la quota di partecipazione all'ATI: "Toscano Salvatore 60% della cat. prevalente – Nicolosi Carmelo 40 % delle cat. OG1 e OS6";
- Nelle domande di partecipazione – "All. A" – entrambe le imprese si limitano a dichiarare la quota di partecipazione all'ATI (Toscano 60% e Nicolosi 40%) senza specificare le lavorazioni che ciascuna delle due imprese dovrà eseguire;
- Entrambe le imprese, nelle dichiarazioni relative al subappalto, dichiarano in modo generico l'intenzione circa l'eventuale subappalto delle lavorazioni di OG1, OG11 e OS6;
- Dalle attestazioni SOA allegate si rileva che l'Impresa Toscano è in possesso della cat. OG1 Class. I e l'Impresa Nicolosi è in possesso della cat. OG1 Class. II, mentre nessuna delle due imprese risulta in possesso di attestazione SOA nella cat. OG11, né viene effettuata alcuna dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 (possibilità questa contemplata dal bando e dal disciplinare di gara); la suddetta mancata dichiarazione non ha consentito l'avvio della procedura di soccorso istruttorio per l'integrazione documentale, non potendo questa Stazione Appaltante aprioristicamente supporre tale proposito. L'Impresa si è giustificata, nella surrichiamata pec del 26.02.2019, adducendo carenze nel modello All. A; al riguardo si precisa che l'utilizzo del suddetto modello non è obbligatorio e, comunque, viene inserito tra la documentazione di gara in formato word e quindi editabile, proprio per consentire tutte le modifiche e le aggiunte della fattispecie aziendale;
- Per quel che riguarda i CEL trasmessi dall'Impresa con la stessa mail pec del 26.02.2019 il Presidente procede comunque al loro esame e rileva che uno è riferito all'Impresa Toscano Salvatore per lavorazioni nella cat. OG11 per l'importo di € 23.631,72, mentre gli altri due sono riferiti ad altra impresa, non partecipante alla presente procedura, nei quali tuttavia sono elencati lavori eseguiti dall'Impresa Toscano Salvatore nella cat. OS30 per l'importo di € 85.000,00 e di € 50.737,70;

da ciò si evince quindi: 1. che l'importo dei lavori eseguiti nella cat. OG11 non è sufficiente a ricoprire l'importo minimo previsto nel bando di gara per tale categoria (€ 48.438,75) 2. che i lavori eseguiti in OS30 non possono essere presi in considerazione, in quanto la cat. OS30 non assorbe la cat. OG11, mentre, al contrario, è vero che un'impresa in possesso di cat. OG11 può effettuare lavorazioni rientranti nelle categorie OS3, OS28 e OS30 (vedi Det. ANAC n. 8/2002). L'interconnessione e il coordinamento tra le lavorazioni componenti l'opera in oggetto fanno sì che la categoria richiesta debba essere esclusivamente la OG11 la quale riguarda, per definizione "la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente di cui alle categorie specializzate individuate nell'acronimo OS3, OS28 e OS30".





# CITTA' DI ENNA

Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica

Il Presidente, quindi, per tutto quanto sopra esplicitato, nel prendere e dare atto che il verbale dell'8.02.2019, con riferimento alle cause di esclusione dell'ATI TOSCANO / NICOLSI, risulta non esaustivo e impreciso rispetto a quanto effettivamente dichiarato dalla stessa ATI in merito alla suddivisione delle quote e, pertanto, dispone la rettifica dello stesso, confermando tuttavia l'esclusione dell'ATI in parola per tutte le motivazioni sopra descritte che qui devono intendersi materialmente riportate. Quanto sopra fermo restando quant'altro contenuto nel ripetuto verbale dell'8.02.2019 e in tutti gli altri verbali della gara in oggetto.

La seduta viene chiusa alle ore 12.20.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto come appresso.

Ing. Venerando Russo – Presidente

Giuseppa Loredana Barbagallo – Segretaria verbalizzante

Luigi Milazzotto - teste